

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 396

(Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINO GAETANO, ARTALE, BASILE, BONINO, CAPUA, CARONIA, CARONITI, GERACI, GRECO GIOVANNI, MURDACA, PINO, SAIJA, SALVATORE, SPOLETI, STAGNO D'ALCONTRES, SURACI, TERRANOVA RAFFAELE, TRIMARCHI

Annunziata il 7 marzo 1949

Maggiorazione del contributo dello Stato per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il contributo che, in base alla legislazione vigente, lo Stato deve corrispondere per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti tra il 1908 e il 1936, con il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, venne maggiorato nella misura di 15 volte rispetto al 1938. Con tale decreto si stabilì che in quattro esercizi finanziari, a cominciare dal 1947-48, sarebbe stata stanziata, a tal fine, la somma di lire 600 milioni.

La somma di 150 milioni, stanziata nel primo dei quattro esercizi finanziari, non venne utilizzata e ciò perché il costo delle costruzioni edilizie nei paesi terremotati (dove occorre costruire con le norme antisismiche) è aumentato, rispetto al 1938, non già nella misura di 15 volte, bensì nella misura di 62 volte.

Pertanto il 30 settembre 1948, in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1948-49, uno di noi (Martino), parlando a nome di tutti i deputati delle città di Messina e di Reggio Calabria (distrutte dal terremoto del 28 dicembre 1908 e non ancora completamente ricostruite), chiese che il Governo provvedesse a presentare un nuovo disegno di legge per la maggiorazione dei contributi

fino a limiti corrispondenti a quelli dell'aumento del costo delle costruzioni edilizie nei paesi terremotati. Egli fece notare alla Camera che, mantenendosi nella misura attuale (di 15 volte rispetto all'anteguerra) la rivalutazione del contributo statale, questo, in pratica, si viene a ridurre ad un quarto della misura prevista dalla legislazione vigente (che è del 52 per cento).

Il Ministro dei lavori pubblici, rispondendo nella seduta del 5 ottobre 1948 agli oratori intervenuti nella discussione del bilancio, riconobbe la fondatezza delle osservazioni fatte a questo proposito (pag. 2731 degli Atti della Camera dei deputati) e solennemente promise di presentare, al più presto, un apposito disegno di legge (pag. 2758). Un emendamento, che da noi era stato presentato allo scopo di aumentare lo stanziamento previsto in bilancio per la concessione dei contributi di cui trattasi, venne ritirato appunto in seguito a questo preciso impegno assunto dal Ministro dei lavori pubblici.

Ora, poiché il disegno di legge promesso dall'onorevole Ministro non è stato ancora presentato al Parlamento e già sono stati, invece, presentati gli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50, abbiamo ritenuto necessario sostituirci, con la nostra ini-

ziativa, al Ministro dei lavori pubblici, in maniera che la maggiorazione da noi richiesta e dal Ministro promessa possa essere deliberata dal Parlamento prima ancora che venga in discussione lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il prossimo esercizio finanziario.

È questa la ragione della presente proposta di legge. Non ci sembra necessario illustrare ampiamente lo scopo e le ragioni del provvedimento. Al fine della ricostruzione dei paesi distrutti dai terremoti, tutti i contribuenti italiani pagano ancora le addizionali alle imposte di cui all'articolo 10 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, le quali oramai raggiungono l'importo annuo complessivo di numerosi miliardi. Con la maggiorazione che noi vi proponiamo di deliberare, l'onere dello Stato per i contributi ai paesi terremotati raggiungerebbe la cifra di 600 milioni di lire all'anno per i prossimi quattro esercizi finanziari: cifra notevolmente inferiore, quindi, a quella dei tributi che a tale scopo vengono riscossi annualmente dallo Stato.

Con l'articolo 2 della proposta di legge viene abrogato l'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, con il quale si era creata una notevole sperequazione tra i diritti a mutuo originari e quelli pervenuti a titolo oneroso. In virtù di tale sperequazione, la massima parte dei diritti a mutuo ancora esistenti è ridotta alla misura media del 20 per cento dello importo originario; ed in tal modo il contributo dello

Stato, che dovrebbe essere del 52 per cento, viene in realtà a ridursi a poco più del 10 per cento: da un siffatto contributo le costruzioni edilizie, date le attuali condizioni di mercato, non possono essere evidentemente incoraggiate. Se dunque si vuole che il contributo sia veramente operante, occorre abolire la dannosa sperequazione creata con la legge del 1933, alla quale principalmente si deve se, dopo 40 anni dal disastro tellurico che le distrusse, molte case nelle città di Messina e di Reggio Calabria sono ancora da ricostruire.

Con l'articolo 6 vengono richiamate in vita le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, le quali stabilivano agevolazioni ed esenzioni fiscali per gli atti di finanziamento e cessione di credito, nonché per le notifiche per riscossione di somme anticipate da enti, ditte, società, istituti di credito. Ciò al fine di agevolare ulteriormente la rapida ricostruzione degli edifici distrutti.

Per questa ricostruzione un impegno solenne era stato assunto, subito dopo la tremenda tragedia, dal Governo e dal Parlamento; per questa ricostruzione, fin da allora, tutti i contribuenti italiani hanno pagato cospicue e gravose addizionali alle imposte. Noi confidiamo che, con l'approvazione della presente proposta di legge, quell'impegno solenne sarà, per merito del primo Parlamento della Repubblica Italiana, finalmente mantenuto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati da terremoti tra il 1908 e il 1936, di cui al decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e leggi precedenti, è maggiorato nella misura di 60 volte rispetto al 1938. Tale maggiorazione si applica pure ai contributi già concessi per lavori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora da eseguire.

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà corrisposto nella misura mede-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso. A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11.

ART. 3.

I contributi che siano stati liquidati nella misura ridotta prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e già corrisposti per lavori eseguiti e collaudati dopo la data di entrata in vigore di esso, si considerano utilizzati solo in parte: per la parte residua si applica la maggiorazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

È consentito il trasferimento del diritto a mutuo ad aree diverse, purché comprese nel territorio della stessa provincia.

ART. 4.

Gli interessati, per ottenere il contributo previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio Civile, corredata da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di quello alligato al progetto esecutivo già prodotto.

Essi dovranno presentare, entro i termini suddetti, nuovo progetto esecutivo, qualora la ricostruzione avvenga su area diversa, in conformità del disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 5.

Per l'applicazione delle precedenti disposizioni, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme:

Esercizio finanziario	1949-50	L.	600.000.000
»	»	1950-51	» 600.000.000
»	»	1951-52	» 600.000.000
»	»	1952-53	» 600.000.000

ART. 6.

Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e le eventuali notifiche per la riscossione delle somme anticipate da parte di ditte esecutrici dei lavori, di società, enti, istituti di credito saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.